

I.P.

Circolare n. **4** / 2010



*Collegio dei Periti Industriali e
dei Periti Industriali Laureati
delle Province di Milano e Lodi*



Via del Carroccio, 6 - 20123 Milano
tel. 02 89 40 84 44 - fax 02 89 40 84 24
e-mail: segreteria@periti-industriali.milano.it
www.periti-industriali.milano.it

*Cari Colleghi,
forse mai nella lunga storia della nostra Categoria siamo stati nell'occhio del ciclone come ora. Ultimamente siamo oggetto di una campagna di stampa sfavorevole anche, ma non solo, a seguito dei disegni di legge presentati rispettivamente dall'onorevole M.G. Siliquini (Riforma delle Professioni), dalla senatrice S. Vicari e dal deputato D. Toto riguardo le competenze dei geometri e dei periti industriali edili, che hanno scatenato le vivaci critiche dei laureati tecnici.*

In aggiunta di recente sono state emanate alcune sentenze (quella del Consiglio di Stato n. 4866/2009 e quella della Corte Suprema di Cassazione n. 19292/2009) che hanno innescato una serie di comunicazioni a livello nazionale e locale da parte di ingegneri e di architetti, che potrebbero creare molta confusione e perplessità negli uffici tecnici delle Pubbliche Amministrazioni (PPAA).

Per cercare di fare chiarezza su quest'ultimo argomento, il nostro Collegio ha deliberato, nel proprio ambito di competenza, un'azione a tutela dei propri iscritti inviando a tutte le PPAA la seguente lettera.

Oggetto: COMPETENZE PROFESSIONALI DEI PERITI INDUSTRIALI EDILI -
SENTENZA DELLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE
N. 19292 DEL 7 SETTEMBRE 2009

Si apprende che alcuni Ordini Provinciali della Lombardia, traendo spunto da due circolari emanate dal Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori e dal Consiglio Nazionale Ingegneri, hanno inviato alle Amministrazioni Pubbliche Provinciali specifica comunicazione contenente la richiesta ad adeguarsi, rispetto a quanto esposto a motivazione della sentenza 19292/2009 dalla Corte di Cassazione, in materia di competenze professionali nel settore delle costruzioni.

Ciò premesso ci vediamo costretti - nostro malgrado - a segnalare che la sentenza sopra citata ha irragionevolmente provocato il riaccendersi delle monopolistiche posizioni di taluni Ordini Professionali per quanto attiene le competenze professionali nell'ambito della progettazione; infatti la stessa vale solo per il caso specifico in essa giudicato (nel merito il pagamento di una parcella ad un geometra).

È evidente che in uno Stato di diritto le pubbliche amministrazioni non possono sostenere le proprie discrezionali determinazioni sulla base di riflessioni, peraltro parziali, argomentate da un soggetto privo delle specifiche competenze per tale funzione, senza altresì considerare - secondo opportune ragioni di trasparenza e completezza - le norme di legge vigenti in materia di competenze professionali.

Nel caso di specie, ci preme evidenziare che la sentenza della Corte di Cassazione n.19292/2009 si sofferma sul R.D. 274/29 (Regolamento per la professione del geometra) ma, con evidente e grave vizio di forma, cita anche (tra parentesi) i "periti industriali edili", notoriamente regolamentati - ai fini delle proprie competenze professionali - da altro specifico dispositivo di legge.

Premesso quanto sopra scritto, si precisa che le competenze professionali del perito industriale edile sono stabilite dall'art. 16 del R.D. 275/1929 (Regolamento per la professione di perito industriale) e - con lettura congiunta - dalla Legge 146/1957 (tariffa professionale), e quindi non dal R.D. 274/29.

SOMMARIO

... DAL PRESIDENTE 1

NOTIZIE PER I
PROFESSIONISTI 3

NOTIZIE DALLA
SEGRETERIA 4

In via generale, il perito industriale edile è abilitato anche alla progettazione e alla direzione dei lavori per le opere edilizie: sia di nuova edificazione sia di modifica, di ampliamento e di conservazione del patrimonio edilizio esistente.

Il perito edile, nei limiti previsti dall'ordinamento professionale, ha specifiche competenze di progettazione e di direzione dei lavori anche per la parte:

- architettonica - edilizia;
- strutturale, compresi i calcoli statici e il dimensionamento anche di opere in cemento armato;
- dimensionamento dell'involucro edilizio ai fini dell'efficienza energetica e dell'acustica;
- ai fini del rispetto delle norme in materia di prevenzione incendi.

Per una maggiore comprensione ed a supporto delle analisi qui esposte, si riportano di seguito alcune significative norme utili ai fini identificativi degli ambiti di competenza professionale del perito industriale edile.

R.D. 275/1929 (Regolamento per la professione di perito industriale)

Art. 16

Spettano ai periti industriali, per ciascuno nei limiti delle rispettive specialità di meccanico, elettrotecnico, edile, tessile, chimico, minerario, navale ed altre analoghe, le funzioni esecutive per i lavori alle medesime inerenti. Possono inoltre essere adempiute:

B. dai periti edili anche la progettazione e direzione di modeste costruzioni civili, senza pregiudizio di quanto è disposto da speciali norme legislative nonché la misura, contabilità e liquidazione dei lavori di costruzione;

Legge 146/1957 (Tariffa professionale dei periti industriali)

Art. 19

Elenco delle opere in classi e categorie - Classe 1ª - Costruzioni rurali, industriali, civili:

A. Omissis. ...

B. Edifici industriali di importanza costruttiva corrente, scuole e ospedali di media importanza, case popolari, organismi costruttivi semplici in metallo e in gettate di conglomerato e ferro.

C. Gli edifici di cui alla lettera B) quando siano di importanza maggiore, o costruzioni di carattere sportivo, edifici di abitazione civile e di commercio, villini, edifici pubblici, edifici di ritrovo pubblico.

D. Restauri, trasformazioni, riparazioni, aggiunte e sopraelevazioni di fabbricati.

Legge 1086/71 (Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio, normale e precompresso ed a struttura metallica)

Art. 2

1. La costruzione delle opere di cui all'articolo 1 deve avvenire in base ad un progetto esecutivo redatto da un ingegnere o architetto o geometra o perito industriale edile iscritti nel relativo albo, nei limiti delle rispettive competenze.

2. L'esecuzione delle opere deve aver luogo sotto la direzione di un ingegnere o architetto o geometra o perito industriale edile iscritto nel relativo albo, nei limiti delle rispettive competenze.

A differenza di quanto disposto per altre categorie di diplomati o di laureati di "area tecnica", per il perito edile la definizione di modesta costruzione civile è riferibile esclusivamente alla sua complessità e quindi:

- non alle caratteristiche dimensionali (volume e/o numero di piani);
- non all'entità economica degli interventi;
- non al tipo di materiali impiegati per la realizzazione degli edifici (cemento armato, acciaio, ecc.);
- non ai livelli di rischio sismico della specifica zona;
- non all'estensione del Comune o al numero degli abitanti del medesimo Comune, per le opere pubbliche o d'interesse pubblico.

Certi che, come in passato, anche in futuro le Amministrazioni provvederanno ad accettare i progetti architettonici, edilizi e strutturali, redatti e sottoscritti dal perito industriale edile, ammettendo altresì tale figura professionale (abilitata per legge) alle procedure di evidenza pubblica per l'affidamento di incarichi pubblici, quali - per esempio - di progettazione, di direzione dei lavori, di contabilità, di liquidazione, di collaudo e di coordinamento della sicurezza, ecc.

Con la speranza di aver fugato gli eventuali dubbi, si rimane a disposizione per chiarimenti o eventuali e specifici approfondimenti.

Inoltre, all'interno del nostro Consiglio Direttivo si è da tempo aperto un articolato dibattito sulla riforma delle professioni e sull'eventuale istituzione di un ordine dei tecnici laureati per l'ingegneria denominato "Albo Unico" del quale vi abbiamo più volte riferito. Considerata la situazione molto critica, desidero concludere con una nota almeno parzialmente positiva. Il TAR della Sardegna si è pronunciato a favore di un collega elettrotecnico per un contenzioso aperto sulle competenze per la progettazione di un impianto d'illuminazione pubblica in Sardegna. L'esito del procedimento ha confermato, dopo varie sentenze contrarie, la competenza del perito industriale elettrotecnico per la progettazione degli impianti di pubblica illuminazione. Inoltre, ha affermato l'importante principio che i periti industriali possono assumere il coordinamento di professionisti con titoli di studio di livello superiore.

Ma la lotta è tutt'altro che finita.

È stata approvata la nuova direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia

Sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 153/13 del 18 giugno 2010 è stata pubblicata la Direttiva 2010/31/UE, entrata in vigore il 9 luglio 2010 che sostituisce la Direttiva 2002/91/CE, a partire dal 1° febbraio 2012.

Il fine della nuova normativa è di migliorare l'efficienza energetica degli edifici, tenendo conto delle condizioni climatiche locali, nonché delle prescrizioni relative al clima degli ambienti interni e all'efficacia sotto il profilo dei costi di costruzione.

La nuova normativa fornisce, fra le altre, disposizioni su:

- il quadro comune generale di una metodologia per il calcolo della prestazione energetica integrata degli edifici e delle unità immobiliari;
- l'applicazione dei requisiti minimi alla prestazione energetica di:
 - edifici esistenti, unità immobiliari ed elementi edilizi sottoposti a ristrutturazioni importanti;
 - elementi edilizi che fanno parte dell'involucro dell'edificio e hanno un impatto significativo sulla prestazione energetica quando sono rinnovati o sostituiti;
 - sistemi tecnici per l'edilizia quando sono installati, sostituiti o sono oggetto di un intervento di miglioramento;
- i piani nazionali per aumentare il numero di edifici a energia quasi zero;
- la certificazione energetica degli edifici o delle unità immobiliari;
- l'ispezione periodica degli impianti di riscaldamento e condizionamento d'aria negli edifici;
- i sistemi di controllo indipendenti per gli attestati di prestazione energetica e i rapporti di ispezione.

Agli Stati membri è demandato il compito di definire una metodologia di calcolo della prestazione energetica degli edifici secondo i criteri contenuti nell'Allegato I e di provvedere affinché, entro il 31 dicembre 2020, tutti gli edifici di nuova costruzione siano a energia quasi zero.

Si definisce edificio a energia quasi zero un edificio ad altissima prestazione energetica, determinata dall'Allegato I, il cui fabbisogno energetico, assai basso o nullo, dovrebbe essere coperto in misura molto significativa da fonti rinnovabili, compresa quella prodotta in loco o nelle vicinanze.

Gli Stati membri dovranno disporre le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative entro e non oltre il 9 luglio 2012, salvo le eccezioni per alcune prescrizioni che potranno essere derogate ai sensi dell'art. 28, comma 1 della direttiva.

Agenzia delle Entrate: gli impianti fotovoltaici non sono opifici

La Circolare n. 38 del 23 giugno 2010, emanata dall'Agenzia delle Entrate, precisa che gli impianti fotovoltaici situati su un terreno non costituiscono impianti infissi al suolo; pertanto non possono essere considerati alla stregua di "opifici" come, invece, fa l'Agenzia del Territorio. Infatti, gli impianti fotovoltaici sono, di norma, composti di pannelli solari che possono essere agevolmente rimossi e posizionati in altro luogo,

mantenendo intatta la loro originaria funzionalità. I beni immobili, al contrario, sono tali, quando non è possibile separare il bene mobile dall'immobile (terreno o fabbricato) senza alterare la funzionalità dello stesso o quando, per riutilizzarlo in un altro contesto e con le stesse finalità, sono necessari interventi di adattamento antieconomici. Ciò premesso, gli impianti fotovoltaici possono, quindi, usufruire del beneficio del credito d'imposta per investimenti in aree svantaggiate ai sensi dell'art. 1, commi 271-279 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i.

Dalla Regione Lombardia 15.000 lettori della Carta Regionale dei Servizi per la notifica preliminare di avvio lavori

Come è noto, a partire dal 1° gennaio 2010, la Direzione Generale Sanità della Lombardia ha disposto che la trasmissione della notifica preliminare dell'avvio lavori nei cantieri avvenga solo per via telematica e non più in formato cartaceo. Ora la stessa Direzione, tramite lettera protocollo n. H1.2010.00 24366 pubblicata sul sito del Collegio, informa che la Regione Lombardia ha reso tale trasmissione più semplice tramite la Carta Regionale dei Servizi (CRS), in grado di garantire l'identificazione certa dell'utente.

Per usufruire dei servizi della CRS è necessario dotarsi sia di codici personali di accesso (PIN e PUK), sia di un lettore di CRS, fornito gratuitamente da Regione Lombardia a chi ne farà richiesta.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.crs.lombardia.it della Regione.

Approvata la Legge Comunitaria 2009

È stata pubblicata sulla G.U. n. 146, Supplemento Ordinario n. 138, del 25 giugno 2010 la Legge n. 96 del 4 giugno 2010 recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge Comunitaria 2009".

La norma è entrata in vigore il 10 luglio 2010 e contiene alcune novità importanti per i tecnici in Acustica e per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili.

L'art. 15 della succitata legge Comunitaria ha modificato l'art. 11 della precedente legge del 2008: di conseguenza il Governo deve emanare, entro il 29 luglio 2010, decreti legislativi volti a riformare le disposizioni vigenti in materia di inquinamento acustico. In particolare, dovranno essere rivisti i requisiti acustici passivi degli edifici (oggi regolati dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5/12/1997 non ancora abrogato) e la definizione dei criteri per la loro progettazione, esecuzione e ristrutturazione. Tali decreti dovranno essere adottati su proposta del Ministero dell'Ambiente di concerto con quello del Lavoro e delle Politiche Sociali e con il Ministero delle Infrastrutture.

Per quanto riguarda la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza fino a 1 MW, l'articolo 17 della L. n. 96/10, al comma 1, lettera d) stabilisce "l'assoggettamento alla disciplina della DIA di cui agli articoli 22 e 23 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per gli impianti per la produzione di energia elettrica con capacità di generazione non superiore ad 1 MW elettrico di cui all'articolo 2, lettera e) del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, alimentati dalle fonti di cui alla lettera a)".

Pertanto, anche simili impianti potranno essere realizzati dietro la presentazione della semplice DIA (denuncia di inizio attività). La nuova disposizione supera gli attuali limiti previsti dal D.Lgs. n. 387/2003; ricordiamo, però, che questa non potrà essere pienamente operativa fino a quando non saranno emanati i decreti attuativi previsti dall'art. 17 della L. n. 96/10 (decreto legislativo di attuazione della Direttiva 2009/28/CE).

Agenzia delle Entrate: ritenuta del 10% sui pagamenti per riqualificazione energetica e ristrutturazioni edilizie

Dal 1° luglio 2010 si deve applicare la ritenuta d'acconto sui pagamenti effettuati per gli interventi di riqualificazione energetica e per le ristrutturazioni edilizie ai sensi dell'art. 25, comma 1 del Decreto Legge n. 78/10 recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica".

In base alla suddetta prescrizione, l'Agenzia delle Entrate ha emanato il proprio provvedimento n. 94288/2010 del 30 giugno 2010 in cui si definiscono i relativi adempimenti.

Via libera alla circolazione dei professionisti nell'Unione Europea

Sulla G.U. n. 94 del 23 aprile 2010, Supplemento Ordinario n. 75, è stato pubblicato il Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59 recante "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno", entrato in vigore l'8 maggio 2010. Le disposizioni del decreto si applicano a qualunque attività economica, di carattere imprenditoriale o professionale, svolta senza vincolo di subordinazione, diretta allo scambio dei beni o alla fornitura di altra prestazione anche a carattere intellettuale. Il D.Lgs. n. 59/10 recepisce in Italia la cosiddetta "Direttiva Servizi" la cui finalità è di agevolare la libertà di stabilimento sul territorio nazionale di liberi professionisti provenienti da uno Stato membro dell'Unione Europea, creando un quadro normativo favorevole allo svolgimento di un'attività libero-professionale nel nostro Paese. In particolare, gli articoli 45 e 46 garantiscono la facoltà ai liberi professionisti di esercitare la propria attività, senza aspettare il nulla osta ministeriale ma solo sulla base della qualifica ottenuta nel Paese di origine. Infatti, basta presentare una domanda al Consiglio dell'Ordine o del Collegio di competenza, corredata dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti stabiliti dal rispettivo ordinamento per ciascuna professione. Se l'Ordine o il Collegio non si pronunciano sull'iscrizione entro due mesi dalla presentazione della domanda, il professionista è iscritto d'ufficio per il principio del silenzio-assenso. I cittadini degli Stati membri dell'UE sono equiparati a quelli italiani ai fini dell'iscrizione o del mantenimento dell'iscrizione in albi, elenchi o registri per l'esercizio delle professioni regolamentate: infatti, è sufficiente dimostrare di avere il domicilio professionale nella circoscrizione di competenza dell'Ordine o del Collegio nel quale ci si deve iscrivere. Ne consegue che, ora, il domicilio è equiparato alla residenza anagrafica. Pertanto, il D.Lgs. n. 59/10 ha modificato, tra le altre, anche la Legge n. 17/90 "Modifiche all'ordinamento professionale dei periti industriali": in particolare, è ora ammesso, fra i requisiti per iscriversi all'Albo, anche il domicilio professionale in aggiunta alla residenza anagrafica (art. 2, comma 1, lettera d) della L. 17/90).

Quota di iscrizione anno 2010

Ricordiamo agli iscritti che il termine ultimo di pagamento della quota d'iscrizione è scaduto il 30 marzo 2010. La quota è, a tutti gli effetti, una tassa annuale il cui mancato pagamento può far incorrere nei provvedimenti disciplinari previsti dall'art. 2 della Legge 3 agosto 1949, recante "Tariffe forensi in materia penale e stragiudiziale e sanzioni disciplinari per il mancato pagamento dei contributi previsti dal Decreto Legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382".

Sollecitiamo quindi coloro che ancora non hanno effettuato il pagamento a provvedere nel più breve tempo possibile; in caso contrario il Collegio sarà costretto ad avviare le procedure previste dal succitato provvedimento.

Le quote sono le seguenti:

Quota intera € 281,00

Quota ridotta € 181,00*

* La quota ridotta è riservata agli iscritti che al 31.12.2009 non hanno compiuto 30 anni o hanno più di 70 anni.

I pagamenti possono essere eseguiti con:

- Carta di credito o bancomat presso la cassa del Collegio;
- rimessa diretta (assegno o contanti) presso la cassa del Collegio;
- versamento sul c/c postale n. 54851209 intestato al Collegio dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati delle province di Milano e Lodi;
- bonifico bancario su Banca Intesa San Paolo S.p.A. - ag. 16 Milano c/c 100000003761 CIN B - IBAN IT27 B030 6901 6181 0000 0003 761.

Si raccomanda a coloro che effettuano il pagamento con bonifico bancario o con bollettino postale di indicare chiaramente il proprio nominativo per evitare, come spesso accade, che giungano versamenti non riconducibili all'iscritto.

Chiusura estiva

Gli uffici del Collegio resteranno chiusi per le ferie estive dal 1° al 31 agosto compreso.


L'attività della Segreteria riprenderà regolarmente il 1° settembre 2010.

Il Presidente, il Consiglio Direttivo e lo staff della Segreteria augurano a tutti gli iscritti e alle loro famiglie BUONE VACANZE

Presidente
Sergio Colombo



in collaborazione con



ORGANIZZANO IL CONVEGNO TERMOGRAFIA INFRAROSSO

**CONCETTI E UTILITÀ DIAGNOSTICA IMPIANTI DIAGNOSTICA
EDIFICI ESISTENTI_RISPARMIO ENERGETICO**

MILANO giovedì **21 ottobre 2010**_ore 8.30

Sala conferenze Centro Servizi Banca Popolare di Milano - via Massaua 6
Informazioni: www.apim.info - www.periti-industriali.milano.it